



**Ispettorato Territoriale del Lavoro
PADOVA – ROVIGO**

Sede di Padova

DECRETO DIRETTORIALE n. 81 / 2024

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI FACCHINAGGIO PER LA PROVINCIA DI PADOVA

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 22.07.1961 n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, oggi Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 342 che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, oggi Ispettorati Territoriali del Lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali della disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. citato;

VISTO il D.M. 07.11.1996 n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del Lavoro nella Direzione Provinciale del Lavoro, attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione, oggi Ispettorato Territoriale del Lavoro;

VISTO l'art. 86 comma 3 bis del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, come sostituito dall'art. 8 comma 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 e successive modificazioni;

VISTA la Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro – Div. V n. 25157/70/DOC del 2 febbraio 1995, inerente al regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

VISTA la Circolare n. 39/1997 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro – Div. V n. 5/25620/70/FAC del 18 marzo 1997, inerente ai compiti delle Direzioni Provinciali del Lavoro, oggi Ispettorati Territoriali del Lavoro, in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio di cui all'art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 342;

VISTO il precedente Decreto Direttoriale n. 04/2022 del 25.02.2022 con il quale questo Ispettorato Territoriale provvedeva a determinare gli importi delle tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Padova per l'anno 2022;

VISTO il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione 18.05.2021 e successivi accordi e rinnovi, nonché gli incrementi retributivi intervenuti ad ottobre 2024;

SENTITE le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni datoriali del settore cooperativo, nel corso dell'Osservatorio Provinciale sulla Cooperazione, svoltosi il 03.12.2024;

CONSIDERATE le riforme introdotte nel settore della cooperazione con la Legge n. 142/2000 e il D. Lgs. n. 6/2003, il definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali e assicurativi propri della generalità delle imprese;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare per la provincia di Padova, tenuto conto anche delle tariffe applicate nelle province limitrofe, nonché dello scostamento tra il tasso di inflazione programmata per l'anno 2024 al momento dell'adozione del precedente decreto ed il tasso di inflazione reale;

DETERMINA

come di seguito i valori per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella provincia di Padova:

1. Tariffa base per ogni prestazione pari a 1 ora / lavoro: **€ 21,50**
2. Tariffa per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 quintali con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche operative standard: **€ 29,42**

Le tariffe in applicazione del presente decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni:

- per lavoro notturno non festivo, intendendosi per tale quello svolto dalle 22 alle 6 del giorno successivo:
 - a) compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%;
 - b) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25%;
- lavoro domenicale:
 - a) diurno: maggiorazione 20%
 - b) notturno: maggiorazione 32,5%
- lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale):
 - a) maggiorazione: 50%.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

Per quanto riguarda, inoltre, le tariffe relative all'utilizzo di carrelli elevatori (punto 2), tali maggiorazioni devono intendersi riferite alla sola quota tariffa base.

Il presente decreto ha validità a tutto il 31 dicembre 2025.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosanna Giaretta

DP